

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

(approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 11/11/2021)

ART. 1

Istituzione e funzioni

È istituita la Conferenza dei presidenti (di seguito CdP) degli ordini Regionali dei Geologi (di seguito OORRGG), che avrà funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito CNG), nonché di discussione e di confronto tra tutti gli OORRGG, onde favorire ed orientare le funzioni di coordinamento e di indirizzo del CNG.

La CdP inoltre propone i rappresentanti degli OORRGG nelle Commissioni nazionali.

ART. 2

Rappresentanti

Sono rappresentanti effettivi, quindi con diritto di voto, i Presidenti in carica dei Consigli degli OORRGG, o loro delegati.

I Presidenti possono farsi rappresentare con delega scritta (anche trasmessa via email o consegnata all'inizio della seduta), da un loro iscritto scelto tra i componenti del proprio Consiglio regionale o dal Presidente di un altro ORG.

ART. 3

Partecipazione alle Riunioni

Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali, i Consiglieri degli Ordini Regionali non delegati, i Componenti di Commissioni o di altri Organismi istituiti dal CNG, nonché, in caso di trattazione di tematiche di natura assistenziale e previdenziale, i componenti degli organi dell'EPAP.

ART. 4

Rapporti con il CNG

Le riunioni della CdP sono comunicate al CNG anche con trasmissione dell'OdG.

Al CNG viene trasmesso il verbale della riunione approvato dalla CdP per le azioni di cui all'art. 6 comma 2 e per ogni ulteriore attività di competenza.

ART. 5

Organizzazione

La CdP si riunisce preferibilmente presso la sede del CNG a Roma salvo particolari occasioni (eventi, congressi, ecc.) e/o su richiesta specifica, secondo un calendario che si stabilirà di volta in volta, sulla base delle proposte dei singoli OORRGG o di particolari esigenze.

La CdP sarà presieduta a turno da uno dei venti Presidenti degli OORRGG orientativamente ogni 6 mesi; in occasioni di eventi territoriali dal Presidente dell'ORG ospitante. In ogni caso il Presidente

di seduta curerà l'organizzazione, la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni della CdP di cui al successivo Art. 6, nonché la stesura e l'invio dell'Ordine del Giorno (OdG) a tutti gli OORRGG, raccogliendo eventuali proposte e/o richieste provenienti dagli stessi OORRGG, entro e non oltre 5 giorni lavorativi (escludendo il girono della seduta stessa). Il Coordinatore sarà anche responsabile dell'organizzazione e della conservazione dei documenti della CdP conservati presso la sede del CNG di Roma.

ART. 6

Validità delle riunioni e delle decisioni

La CdP è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei Presidenti o loro delegati.

Le decisioni, i pareri e le proposte da sottoporre al CNG sono presi a maggioranza dai Presidenti o loro delegati e non sono vincolanti per gli OORRGG; le stesse saranno trasmesse, a cura del Presidente di turno, a tutti i Presidenti degli OORRGG, nonché al CNG, per le valutazioni di merito e le eventuali determinazioni.

Qualora sopraggiungessero questioni di urgenza tali da richiedere una decisione immediata, per argomento non inseriti all'OdG, i Presidenti degli OORRGG potranno validare con la maggioranza qualificata (14 Presidenti).

ART. 7

Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato con la sottoscrizione da parte dei Presidenti degli OORRGG o loro delegati elencati in calce.

Esso potrà essere modificato in tutto o in parte, in ogni momento, anche su richiesta di un singolo ORG, con l'approvazione della maggioranza (11) dei Presidenti o loro delegati e la successiva trasmissione al CNG per ogni determinazione di competenza.

ART. 8

Spese

Le eventuali spese di organizzazione delle CdP sono ripartite in parti proporzionali fra tutti gli OORRGG, (salvo i diversi accordi per lo specifico evento), mentre le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico diretto dei singoli OORRGG.